



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 884 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

**SINDACATO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIRETTIVO  
DELL'AMMINISTRAZIONE, ENTI, ISTITUTI, AZIENDE E AGENZIE DELLA  
REGIONE AUTONOMA**, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria,  
Cristiana Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bifulco in Roma, Luongotevere dei  
Mellini 24;

***contro***

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Cossu,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto  
presso il suo studio in Cagliari, Via Satta n. 33;

***nei confronti***

-Antonio Pasquale BELLOI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-Procura Corte dei Conti Sardegna non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

\*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) dell'avviso pubblico per MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER *L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE* NELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE prot. 22113 del 21.6.2019;

2) della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 25/5 del 28.6.2019, avente ad oggetto "Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, co. 1 e 9, e art. 29. *ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE* DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE", con la quale sono state REVOCATE LE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE ALL'ING. SANDRA TOBIA E CONFERITE ALL'ING. ANTONIO PASQUALE BELLOI LE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE fino al 31.12.2019;

3) del decreto dell'Assessore degli affari generali prot. 32993/85 del 30.9.2019 di *CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE* DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE ALL'ING. BELLOI (doc. 3), pubblicato in data 10.10.2019 sul BURAS;

4) del contratto prot. 32974/187 regolante *il rapporto di lavoro a tempo determinato* fra l'ing. Antonio Pasquale Belloi e l'Amministrazione regionale per l'espletamento delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale della Protezione Civile;

\*per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI:

5) della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n.51/37 del 18.12.2019 di PROROGA DELLE FUNZIONI dei Direttori generali dell'Amministrazione regionale, fino alla data del 30 giugno 2020;

6) del decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna n. 43993/127 del 31.12.2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Antonio Pasquale Belloi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Grazia Flaim;

In relazione al ricorso depositato il 10.12.2019, integrato da successivi motivi aggiunti del 26.2.2020 (attinenti la proroga dell'incarico originario), le controparti hanno eccepito il difetto di Giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia non possa rientrare nelle specifiche deroghe previste all'art. 63 del TU 165/2001.

Risulta del tutto prioritario l'esame di tale eccezione che condiziona i poteri di questo giudice nella valutazione del rito e merito attinente il contenzioso proposto (prima ancora della verifica della legittimazione del Sindacato ricorrente e dell'ammissibilità del ricorso, eccezioni anch'esse sollevate dai resistenti).

Occorre a tali fini verificare la natura del provvedimento assunto (nomina-incarico di DG) e dell' *iter* procedimentale in base al quale l'obiettivo è stato raggiunto.

L'oggetto della "*nomina*" è il conferimento temporaneo dell'incarico di Direttore Generale della direzione generale della "Protezione Civile", inizialmente attribuito con la delibera del 28.6.2019 e del decreto Assessoriale del 30.9.2019 (impugnati con il ricorso principale), e, poi, prorogato con la delibera del 18.12.2019 e decreto del 31.12.2019, riferita ad una pluralità di soggetti (atti impugnati con i motivi aggiunti).

Il ricorso ed i motivi aggiunti sviluppano censure finalizzate ad ottenere l'annullamento di provvedimenti attinenti una "*nomina-incarico*" dirigenziale, che non rientrano nelle (eccezionali) deroghe previste dall'art. 63 comma 4° del TU 165/2001.

La deroga alla competenza ordinaria del Giudice del Lavoro concerne (esclusivamente) procedure “concorsuali”, con implicano l’espletamento di *selezioni propriamente comparative* finalizzate all’elaborazione di una “graduatoria”.

Nel caso di specie tale procedura non è rinvenibile essendo l’Avviso diramato finalizzato alla mera presentazione di una “*manifestazione di interesse*”.

Ne consegue che la controversia con la quale si contesta la “nomina” regionale di un Direttore Generale (in questo caso della Protezione Civile) rientra nella sfera di giurisdizione (generale) del Giudice ordinario (in particolare del Giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari), il quale ha la pienezza dei poteri per verificare ed esaminare la specifica posizione del ricorrente nominato direttamente e fiduciarmente, compreso lo scrutinio della sussistenza dei requisiti (minimi) definiti dalla Regione per l’individuazione dei soggetti dotati di adeguata competenza.

Sotto altro profilo l’*iter* procedimentale espletato non può esser inquadrato nell’ambito di definizione ed emanazione di provvedimenti di “*macro-organizzazione*” (che rappresentano l’altra deroga di giurisdizione, in favore del GA, non essendo disapplicabili dal GO), rispetto ai quali permane la giurisdizione amministrativa, involgendo profili di interesse e non solo di diritto soggettivo individuale.

Mentre rispetto a “provvedimenti presupposti” (personali o di “*micro organizzazione*”) il GO gode del “potere di disapplicazione” per fornire piena tutela al privato, invece per i provvedimenti generali che definiscono una ampia e peculiare articolazione dell’organizzazione amministrativa sussiste il limite, per il GO; il quale non possiede una Giurisdizione così estesa da poterli includere (con necessità di impugnazione al TAR):

In applicazione di tali principi consegue che, in questo contesto, sarà (se invocato) il G.O.-GL, a riconoscere, eventualmente, la fondatezza della pretesa previo, se

necessario, esercizio del potere di disapplicare gli atti presupposti, in questo caso riferiti all'ammissione/nomina del controinteressato.

Si evidenzia che, per analoga controversia (promossa, in quel caso, dall' "Associazione dirigenti e quadri direttivi della Regione Lazio e degli enti collegati") la Corte di Cassazione a SS.UU., con ordinanza n. 34472 del 2019 (in riferimento al contenzioso pendente al TAR del Lazio del 2018 per la nomina del Segretario generale della Regione Lazio) si è così espressa:

*“in tema di RIPARTO DI GIURISDIZIONE nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione sull'impugnazione di una procedura d'interpello per il conferimento nazionale di incarichi dirigenziali che, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi, abbia natura sostanzialmente non concorsuale; il principio di concentrazione delle tutele non consente, tuttavia, di sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l'impugnazione dell'atto di macro-organizzazione, presupposto della procedura selettiva, con cui, contestando una scelta organizzativa conseguente all'esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione, si lamenti la lesione di una posizione di interesse legittimo (Cass. 28 febbraio 2019, n. 6040);*

*in particolare, e con riguardo alla medesima vicenda, queste Sezioni Unite (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33212) hanno stabilito che spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi; in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale*

*presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione;*

*nel caso in esame, di contro, il petitum sostanziale non investe gli atti di macro-organizzazione, bensì la sequenza degli atti mediante i quali si è proceduto alla conferma del Dott. T.;*

*va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse.”*

Considerato che il giudizio instaurato al Tar Sardegna dal Sindacato Dirigenti regionali non attiene né all'impugnazione di una nomina derivante da una procedura “*concorsuale*”, né atti di “*macro-organizzazione*” (che rappresentano le –sole- eccezioni all' affermazione della giurisdizione in favore del GA), la controversia non può che rientrare nella sfera di poteri del G.O.-G.L., al quale la causa va rimessa in applicazione dell'art. 11 del cpa.

In conclusione il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione e, in virtù del principio della cd. *translatio iudicii*, indica alla parte ricorrente, ai sensi dall'articolo 11 1° comma del Codice del Processo Amministrativo e del 305 cpc, il termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per “riassumere il giudizio” innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.

Le spese, vista la particolarità della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del T.A.R. Sardegna e indica il termine di

tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario-Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari per la conservazione degli effetti, di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Grazia Flaim**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Scano**

**IL SEGRETARIO**